

In questo numero premettiamo alcune puntuali osservazioni su una rendicontazione efficiente dell'ente non profit. La nota del dott. Picolli è molto significativa, e suggeriamo che sia letta con grande attenzione. La successiva nota, predisposta dal collega Santi, aiuta a sgomberare il campo da un equivoco, che portava a concludere erroneamente sulla esclusione degli enti non lucrativi dalle attività di impresa. La nota successiva, redatta dalla collega Cappa, riguarda il tema fondamentale della illegalità nella pubblica amministrazione. L'ultima nota, della dott.ssa Cantarelli, presenta una realtà di vita e di sofferenza indimenticabile. (gnc)



Sommario

1. Per un'informativa contabile significativa della governance di un ente non profit (ap)
2. Gli enti non lucrativi che svolgono attività di impresa possono partecipare ad appalti pubblici (fs)
3. Legge 190/2012 e nuove intese: cosa è cambiato? (sc)
4. Perché sostenere il reinserimento professionale di persone temporaneamente detenute? (ec)

1. Per un'informativa contabile significativa della governance di un ente non profit

di Ambrogio Picolli - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Milano

Per gli enti non profit i documenti in materia contabile più significativi sono:

- a. *Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit (Atto di Indirizzo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2011, n. 329)*, Agenzia per le ONLUS, 11 febbraio 2009
- b. *Principio n. 1, Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit*, Agenzia per le ONLUS, CNDCEC, OIC, Maggio 2011
- c. *Principio n. 2, L'iscrizione e la valutazione delle liberalità nel bilancio d'esercizio degli enti non profit*, Agenzia per le ONLUS, CNDCEC, OIC, Maggio 2012, bozza

Prima di queste autorevoli indicazioni, per la fonte e per l'approfondimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti aveva approvato dieci *Raccomandazioni* e due principi che trattano principi generali per la preparazione della rendicontazione gestionale e patrimoniale, nonché principi specifici, sistemi e procedure di controllo e che, di fatto, hanno costituito la base dei documenti sopra riportati. Essi costituiscono la base anche delle considerazioni che seguono.

Il *Principio n. 1, Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit* può essere ritenuto l'equivalente dei principi di redazione del bilancio di cui agli artt. 2423 ss. c.c. e della loro interpretazione contenuta in OIC 11 *Bilancio d'esercizio - Finalità e postulati*, nonché dei principi generali enunciati nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS/IFRS in *The Conceptual Framework for Financial Reporting*. Le *Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit* per gli schemi proposti per lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto di Gestione/Conto economico gestionale/Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione patrimoniale (quest'ultimo per gli enti minori) e i contenuti della Nota integrativa e della Relazione di missione possono essere ritenute, invece, l'equivalente degli artt. 2424 *Contenuto dello Stato Patrimoniale* e 2425 c.c. *Contenuto del Conto Economico*, nonché degli artt. 2427 c.c. *Contenuto della Nota Integrativa* e 2428 c.c. *Relazione sulla Gestione*, per le società.

In prima approssimazione si può ritenere che l'informativa richiesta possa soddisfare il ben noto principio generale della *rappresentazione veritiera e corretta*. Resta da verificare se tale informativa, così come impostata, possa soddisfare anche le esigenze informative di un potenziale destinatario di essa (*user* secondo la terminologia utilizzata nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS/IFRS) o specifiche finalità di comunicazione dell'ente.

A questo riguardo occorre individuare il destinatario potenziale che si qualifichi fra i più

interessati di tutti gli altri a tale informativa. Soddisfacendo le sue esigenze, infatti, si soddisfano necessariamente, e quanto meno in prima approssimazione, anche quelle di tutti gli altri potenziali destinatari.

Se per le imprese con scopo di lucro il destinatario più interessato può essere individuato fra chi ha investito e i potenziali investitori nell'impresa, fra coloro cioè che mettono a rischio il proprio capitale, in un ente non profit il destinatario più interessato può essere ritenuto quello che ha sostenuto o intende sostenere le iniziative non profit delle quali condivide le finalità con contributi o altri benefici a fondo perduto. Si tratta quindi del *sostenitore*, attuale o potenziale, al quale peraltro l'ente non profit stesso è particolarmente interessato a rivolgersi sia per fidelizzarlo, sia per acquisirlo alla compagine dei sostenitori. Per sostenere le iniziative dell'ente non profit, il suo maggior interesse sarà quello di conoscere come i suoi contributi o benefici messi a disposizione conseguano in termini di efficacia il massimo risultato nel perseguimento delle finalità istituzionali condivise.

Le *Linee Guida* citate rilevano correttamente che in assenza di ricavi conseguenti a uno scambio secondo una logica economica la contrapposizione fra costi e ricavi/proventi non assume il medesimo significato tipico per un'impresa. Tuttavia, il prospetto di *Rendiconto gestionale* a sezioni contrapposte (da una parte gli Oneri e dall'altra i Proventi e ricavi) che viene proposto deriva direttamente, e quasi pedissequamente, dall'impostazione del conto economico prevista dall'art. 2425 c.c. per le imprese, anche se sono individuate classi di valori riferibili ai segmenti di attività omogenee identificate come segue:

- attività tipica o di istituto
- attività promozionale e di raccolta fondi
- attività accessoria
- attività di gestione finanziaria e patrimoniale
- attività di supporto generale

con indicazione di valori esposti secondo la loro natura.

Le *Linee guida*, peraltro, suggeriscono di valutare l'opportunità di esporre in Nota integrativa rappresentazioni in forma scalare dei valori del rendiconto gestionale per segnalare aspetti particolari della gestione dell'ente con risultati parziali riferibili ad altre modalità di scomposizione *ideale* della gestione che anche per un ente non profit è unitaria nel tempo e nello spazio.

È proprio nell'ambito di tale raccomandazione che si intende qui segnalare come potrebbe essere impostata una rappresentazione *scalare* per soddisfare l'interesse del sostenitore a un'informativa che evidenzia come i suoi contributi sono stati o saranno destinati al perseguimento delle finalità istituzionali. Di conseguenza, una rappresentazione scalare del tipo:

Proventi dalla gestione del patrimonio dell'ente
Contributi dei sostenitori
Totale proventi e contributi
Meno Costi di struttura

Disponibile per il perseguimento delle finalità istituzionali

Meno Costi sostenuti per il perseguimento delle finalità istituzionali

Risultato gestionale dell'esercizio

potrebbe meglio soddisfare le necessità informative del sostenitore.

È evidente che la rappresentazione scalare di cui sopra potrà essere più o meno articolata a seconda delle caratteristiche specifiche dell'ente non profit interessato. L'importante, ad avviso di chi scrive, è evidenziare i valori di quanto è stato reso disponibile per il perseguimento delle finalità istituzionali e di quanto è stato sostenuto per il loro perseguimento.

Una rappresentazione scalare che conduca all'esposizione di un valore qualificabile come

Disponibile per erogazioni o analoga al quale faccia poi seguito il *Costo complessivo sostenuto per il perseguimento delle finalità istituzionali* con poi esposto il *Risultato gestionale dell'esercizio* consentirebbe al sostenitore di valutare la destinazione dei suoi contributi erogati o potenziali. Infatti, se l'importo *Disponibile per erogazioni* fosse negativo, vi è da presumere che i contributi (e in prospettiva qualsiasi nuovo contributo) siano stati destinati al mantenimento della struttura dell'ente, vanificando così le intenzioni del sostenitore attuale o potenziale. Laddove, invece, il valore *Disponibile per erogazioni* fosse positivo essi per una parte hanno idealmente coperto i costi di struttura e per una parte sono stati destinati alle finalità istituzionali, mentre un nuovo potenziale sostenitore, a parità di condizioni, potrebbe ben ragionevolmente presumere che qualsiasi nuovo contributo potrà essere destinato integralmente al perseguimento delle finalità istituzionali.

Poiché il valore di quanto *Disponibile per erogazioni* è la differenza fra ricavi/proventi e costi di struttura, il rapporto fra costi di struttura / ricavi e proventi, in estrema sintesi, esprimerebbe il grado di efficienza raggiunto dell'ente.

L'indicazione del valore successivo nella rappresentazione del rendiconto gestionale nella forma scalare suggerita e, cioè, del *Costo sostenuto per il perseguimento delle finalità istituzionali* rappresenterà il "dividendo" erogato ai destinatari delle finalità istituzionali dell'ente e se il *Risultato gestionale dell'esercizio* così determinato sarà positivo vorrà dire che non tutto quanto generato dall'attività dell'ente è stato destinato al perseguimento delle finalità istituzionali (con conseguente incremento del patrimonio dell'ente) mentre, se negativo, vorrà dire che per il perseguimento delle finalità istituzionali sono state utilizzate risorse precedenti con conseguente decremento del patrimonio dell'ente.

In sostanza, la rappresentazione del rendiconto di gestione dovrebbe così consentire un giudizio sia sulla efficacia, intesa come la *capacità di raggiungere l'obiettivo prefissato*, sia

sull'efficienza, intesa come l'*abilità di raggiungere l'obiettivo prefissato, impiegando le risorse minime indispensabili*. Quindi la riclassificazione dei valori del rendiconto di gestione facilita la determinazione di indici di efficienza (riferiti, appunto, alle modalità di utilizzo delle risorse a disposizione) e di efficacia (riferiti al conseguimento degli obiettivi). Tali indici sono stati prevalentemente individuati mettendo in relazione i seguenti valori, che godono di ragionevole attendibilità essendo l'espressione numeraria dell'attività di gestione dell'ente:

- costi di struttura
- costi per il perseguimento delle finalità istituzionali
- costi complessivi
- proventi/contributi

La rappresentazione riclassificata del tipo di quella suggerita comporta che il valore *Disponibile per erogazioni* debba essere variamente interpretato a seconda delle circostanze. Infatti, in una fase iniziale di attività dell'ente, tale valore potrà essere negativo, poiché l'ente dovrà innanzitutto dotarsi della struttura ritenuta adeguata per il perseguimento dei propri fini e, di conseguenza, sarà probabile che i costi sostenuti superino l'importo dei proventi e dei contributi ottenuti. Di conseguenza il valore negativo rappresentato dalla voce *Disponibile per erogazioni* costituisce il richiamo per i sostenitori a contribuire per la copertura, prima di tutto, dei costi di struttura e per consentire così la continuità aziendale (uno dei principi fondamentali delle Linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio degli enti non profit) per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

La rappresentazione riclassificata come sopra suggerita sarà invece quella tipica delle campagne di *fund raising* se la rappresentazione avviene per ciascuna campagna specifica. Quindi, con riferimento a ciascuna campagna, il lettore del bilancio potrà valutare l'efficienza

dell'ente nell'utilizzo delle risorse a disposizione e l'efficacia nell'ottenimento di proventi/contributi, magari rapportando i costi sostenuti ai contributi da *fund raising*, rispondendo così alla domanda di quanto di un Euro è stato sostenuto per ottenere un Euro di contributo.

Tutte le rappresentazioni contabili esprimono valori quantitativi di natura economico-finanziaria. Di conseguenza gli aspetti qualitativi devono essere oggetto di note informative specifiche che tipicamente trovano posto nella nota integrativa. Per esempio, e necessariamente, l'efficacia gestionale dell'ente trova la sua espressione più significativa nella indicazione, ancora quantitativa ma non espressiva di valori monetari o economico-finanziari, del numero di unità che meglio misurano gli interventi effettuati dall'ente e che identificano le finalità istituzionali dell'ente. L'attendibilità dei valori che l'ente non profit porta a conoscenza suggerisce che l'impatto sociale che il perseguimento delle finalità istituzionali ha conseguito siano, appunto, espressi solo in unità numeriche non espressive di valori numerari. Mentre per un'impresa quanto ottenuto dalla produzione, infatti, ha un'espressione numeraria poiché misurata dai corrispettivi conseguiti, per un ente non profit quanto ottenuto nel perseguimento dei propri fini istituzionali deve essere espressa in una *moneta di conto* diversa e specifica, quale quella di, per esempio, numero di giovani avviati al lavoro, allo sport, alla musica, di posti letto messi a disposizione, di interventi eseguiti, di pasti distribuiti, di ore di istruzione, di ore di sport, ecc. lasciando eventualmente agli enti pubblici una valutazione economico-monetaria, per esempio, in termini di costi sociali risparmiati, che avrà opportunamente ad oggetto settori di intervento ed aree geografiche che prescindono dall'attività specifica del singolo ente interessato.

Sempre in tema di efficacia, ma ora dell'informativa di bilancio, giova rilevare che essa è tanto più efficace se, come richiamato all'inizio, essa viene messa nella prospettiva di soddisfare le esigenze informative di un

destinatario che, condividendo le finalità istituzionali dell'ente, sia interessato a sostenere il loro perseguimento e questa sia illustrativa di aspetti quantitativi e qualitativi contenuti in prospetti contabili e note integrative; il tutto in una espressione organica alla cui interpretazione il lettore deve essere indirizzato alla luce della situazione contingente dell'ente e del contesto nel quale esso opera.

Anche gli enti non profit sono soggetti economici e anch'essi, come le imprese, si

propongono di perdurare dinamicamente nello spazio e nel tempo, ciò che può essere garantito solo perseguendo l'efficienza nell'utilizzo delle risorse a disposizione e il più elevato grado possibile di soddisfacimento dei bisogni dei destinatari delle proprie attività istituzionali. Se ciò riesce a costituire la rappresentazione dell'informativa di bilancio dell'ente non profit essa rappresenterebbe adeguatamente anche l'impegno specifico della *governance* dell'ente con l'effetto di accrescere il consenso e la fiducia intorno al suo operato.

2. Gli enti non lucrativi che svolgono attività di impresa possono partecipare ad appalti pubblici

di Francesco Santi - avvocato in Milano

Il Consiglio di Stato sez. VI, con sentenza 23.1.2013, n. 387 ha ribadito il proprio indirizzo stabilito per il quale «l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. Esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali «imprese sociali», a cui il d.lg. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa».

Questa decisione, da condividersi, pone, fra gli altri, questi temi di riflessione.

Lo scopo di lucro non è essenziale per configurare la fattispecie «impresa» – Un risalente indirizzo riteneva che requisito necessario per ravvisare nel concreto la

fattispecie «impresa» fosse lo scopo di lucro. Il dibattito sul tema ha consentito di approfondire il significato della parola «lucro» (e dello «scopo di lucro») che rimane elemento essenziale e tipizzante per la nozione di società di cui all'art. 2247 c.c., ma che è del tutto ininfluyente ai fini della configurazione per l'attività in forma di impresa, imputabile al soggetto qualificato come imprenditore, secondo lo schema dell'art. 2082 c.c.. Nello spettro normativo di questa disposizione sono essenziali connotati oggettivi del soggetto giuridico così qualificabile, senza che vi sia spazio per privilegiare il suo intento, eventualmente lucrativo.

Il rapporto fra enti senza scopo di lucro e impresa – Alla stregua della disciplina del codice civile, lo scopo delle fondazioni e delle associazioni deve avere carattere non lucrativo; pertanto entrambi questi tipi di enti sono organismi senza scopo di lucro. Questa caratteristica tipologica non impedisce che questi enti possano svolgere attività di produzione e di scambio di beni o servizi. Ciò può avvenire non solo in forma indiretta, attraverso il possesso di partecipazioni in una società commerciale, ma anche senza l'intermediazione di un organismo sociale. Sul piano fattuale l'esercizio di attività di

impresa da parte di enti non lucrativi costituisce un fenomeno diffuso; tuttavia permane, a livello di disciplina generale, la lacuna di una normativa civilistica, che tuttavia è stata colmata dall'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che ha ammesso che un'associazione possa esercitare attività imprenditoriale al fine di procurarsi, mediante i ricavi conseguiti attraverso la distribuzione di beni o di servizi, i mezzi patrimoniali necessari per il perseguimento degli scopi di natura ideale. Procedendo in questa direzione è stato possibile pronunciare il fallimento dell'ente che abbia svolto attività imprenditoriale e che sia versato in stato di decozione.

Più sensibile a questo fenomeno è stato il legislatore tributario. Con la legge quadro 11.8.1991, n. 266, sulle organizzazioni di volontariato, è stata creata una categoria di enti non commerciali, rilevante sul piano tributario, ma inedita sul piano del diritto privato. Ulteriore passo nella conciliazione fra il tipo di ente non lucrativo e l'impresa è stato attuato con il d. lg. 4.12.1997, n. 460 sulle Onlus.

L'impresa sociale - Una svolta decisiva è stata impressa dalla disciplina dell'impresa sociale di cui al d. lg. 24.3.2006, n. 155, che ha stabilito che possono acquisire questa qualifica giuridicamente rilevante tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno in particolare, come requisiti, l'assenza dello scopo di lucro e l'operatività in determinati settori, quali, ad esempio, quello dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, dell'educazione, istruzione e formazione (anche universitaria e post-universitaria), della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e così via.

Partecipazione a gare di appalto, il rilievo del fattore «organizzazione»: distinzione fra Corporation e Firm – Momento imprescindibile

nel procedimento di assegnazione di un appalto pubblico è quello della valutazione dell'adeguamento dell'offerta alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'onere e negli eventuali documenti complementari, il che comporta un giudizio sull'organizzazione del soggetto che partecipa alla gara. Questo profilo deve essere affermato anche nell'ipotesi in cui il partecipante all'appalto sia un ente non lucrativo, e in particolare un'impresa sociale. Tuttavia al riguardo conviene operare alcune distinzioni.

La decisione, assunta dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 387 del 2013, ha un precedente significativo nella pronuncia di Consiglio di Stato, sez. III, 20.11.2012, n. 5882 la cui massima riconosce che «la normativa nazionale e comunitaria consentono anche a soggetti senza scopo di lucro di partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici, alla condizione che esercitino anche attività d'impresa funzionale ai loro scopi ed in linea con la relativa disciplina statutaria, giacché l'assenza di fini di lucro non esclude che tali soggetti possano esercitare un'attività economica e che, dunque, siano ritenuti "operatori economici", potendo soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come "imprenditori", "fornitori" o "prestatori di servizi"». In questa pronuncia si avverte il riferimento alla funzionalità dell'attività di impresa considerata nella prospettiva dello scopo non lucrativo e in linea con la relativa disciplina statutaria, a nostro sommo avviso, riferimento insufficiente. Infatti, nel caso in cui l'aspirante sia un ente non lucrativo, che svolge l'attività di impresa, nel settore relativo all'esecuzione dell'opera o del servizio in questione, il giudizio va formulato non in relazione all'organizzazione dell'ente in quanto tale, ma con specifico riferimento all'organizzazione dell'attività imprenditoriale. Si tratta allora di un'ulteriore occasione in cui trova conferma la distinzione, nota nel linguaggio americano, fra *Corporation* e *Firm*, ove con il secondo termine si allude all'attività di impresa svolta dal soggetto collettivo prescindendo dal rapporto fra questa attività e la forma giuridica da esso assunta.

3. Legge 190/2012 e nuove intese: cosa è cambiato?

di Stefania Cappa - avvocato in Milano

L'Italia, con l'approvazione della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", si è dotata per la prima volta di un sistema integrato per la lotta alla corruzione nella pubblica amministrazione: precedentemente esistevano solo previsioni punitive nel Codice Penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, istituito nel 1979 all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di promuovere le iniziative di riforma volte all'efficacia dell'azione amministrativa, prevede il coinvolgimento delle associazioni non governative nell'azione di contrasto alla corruzione.

Per tale ragione, il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica, Antonio Naddeo, e la Presidente di *Transparency International Italia* (associazione non governativa e no profit), Maria Teresa Brassiolo, hanno sottoscritto un Protocollo di intesa il 12 aprile 2013, al fine di coadiuvare la realizzazione delle politiche di prevenzione e contrasto alla corruzione nel settore pubblico in Italia.

Infatti, l'articolo 1 del Protocollo stabilisce la realizzazione di "un rapporto di collaborazione tra le Parti per favorire la prevenzione ed il contrasto alla corruzione e degli altri illeciti nelle PA e contribuire a promuovere una cultura della legalità e trasparenza."

Tra i vari punti dell'intesa vi è l'impegno ad avviare uno scambio d'informazioni e statistiche sul fenomeno corruttivo, la promozione di incontri e dibattiti pubblici sulla trasparenza e l'integrità civica, nonché il reperimento di risorse finanziarie pubbliche e private destinate ai vari progetti che si vorranno realizzare.

Questi, alcuni degli obiettivi siglati nel protocollo.

Cosa è cambiato, dunque, con la L. 190/2012 ?

Pare opportuno richiamare brevemente le nuove disposizioni della succitata legge che, quanto ai reati contro la pubblica amministrazione, oltre ad un complessivo aumento delle pene, ha previsto nuove fattispecie e ne ha riformulate altre.

Innanzitutto, il reato di concussione (art. 317 c.p.) diviene riferibile solo al pubblico ufficiale e alla condotta di costrizione. La norma non è più riferibile all'incaricato di un pubblico servizio e non è più prevista la fattispecie di concussione mediante induzione, ora oggetto di autonomo reato.

Viene infatti inserito nel codice penale l'articolo 319-*quater* rubricato "induzione indebita a dare o promettere utilità" (c.d. concussione per induzione) che sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che induce il privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; mentre il delitto di corruzione impropria (art. 318 c.p.), ora denominato "Corruzione per l'esercizio della funzione", viene riformato in modo da evidenziare i confini tra le varie ipotesi di corruzione.

Inoltre, viene inserito nel codice penale l'art. 346-*bis*, c.d. "Traffico di influenze illecite" che punisce chi, sfruttando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita.

Indi, viene riformulata l'infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità di cui all'art. 2635 c.c., ora rubricata "Corruzione tra privati" e riferibile ad una infedele redazione dei documenti contabili societari o comunque a fenomeni di corruzione fra soggetti privati.

Infine, viene ampliata alle nuove fattispecie la "gamma" dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Queste, in estrema sintesi, le modifiche apportate ai reati contro la pubblica amministrazione dalla nuova legge n. 190/12.

È utile, quindi, considerare pregiudizialmente che non è possibile combattere il fenomeno della corruzione se non si conoscono le norme volte alla sua repressione.

Ecco perché, tra i vari obiettivi del Protocollo, significativo potrebbe essere quello di cui all'articolo 4, punto 2, lettera b), volto alla

realizzazione di attività di formazione specifiche: "contribuire alla progettazione e alla realizzazione di percorsi di formazione etica e civica e di diffusione della cultura anticorruzione (...)".

Alla luce delle considerazioni esposte, è auspicabile che il Protocollo sottoscritto tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e *Transparency International Italia*, possa essere l'"apripista" di numerose altre intese tra organizzazioni no profit e Istituzioni affinché si crei - almeno! - una "cultura del sapere" sulla tematica in oggetto.

In fondo, come scrisse Beccaria, "quanto maggiore sarà il numero di quelli che intenderanno e avranno fralle mani il sacro codice delle leggi, tanto men frequenti saranno i delitti, perché non v'ha dubbio che l'ignoranza e l'incertezza delle pene aiutino l'eloquenza delle passioni".

4. Perché sostenere il reinserimento professionale di persone temporaneamente detenute

di Elena Cantarelli - Segretario Generale Cooperativa e.s.t.i.a. - Il Casa di Reclusione di Milano Bollate

	In Italia	In Lombardia
Carceri operative	206	19
Detenuti	67.428	9.500
In attesa del primo giudizio	14.639	
Posti regolamentari	45.818	5.652

L'ordinamento penitenziario individua il lavoro come uno degli elementi che contribuiscono alla rieducazione della persona e riconosce al detenuto la possibilità di lavorare sia all'interno sia all'esterno del carcere. Il lavoro negli istituti penitenziari non ha quindi carattere afflittivo, è retribuito e deve riflettere le caratteristiche del lavoro nella società libera per preparare i

detenuti alle normali condizioni lavorative e agevolarne così il reinserimento sociale.

Nonostante il lavoro in esecuzione penale sia obbligatorio e gli istituti siano tenuti a "favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale", nelle carceri italiane questa possibilità è offerta a circa il 20% dei

detenuti, generalmente in modo discontinuo e prevalentemente per attività non professionalizzanti. Nel 2010, in Italia, solo 518 persone recluse hanno lavorato presso cooperative sociali con un regolare contratto, mentre 348 hanno lavorato presso aziende private.

Dai dati emerge quindi come il lavoro sia uno strumento rieducativo poco utilizzato nelle carceri italiane. E questo nonostante la sua

efficacia sia ampiamente dimostrata, soprattutto se le attività formative e lavorative sono accompagnate da un percorso di recupero educativo della persona.

È altresì stato rilevato che il tasso di recidiva, ovvero la possibilità che ex detenuti rientrino in carcere, diminuisce drasticamente per chi ha seguito percorsi professionalizzanti e di riabilitazione.

27.607	Beneficiari dell'indulto del 2006
11%	Tasso di recidiva a 6 mesi dall'indulto
26,97%	Tasso di recidiva a 2 anni dall'indulto
2.158	Beneficiari dell'indulto che avevano seguito programmi di inserimento lavorativo
2,8%	Tasso di recidiva di chi ha seguito programmi di inserimento lavorativo

Come opera e.s.t.i.a.

e.s.t.i.a. è una cooperativa sociale Onlus di tipo B (così denominate le cooperative che favoriscono il reinserimento professionale), fondata nel 2003, formata da 30 persone circa e attiva presso la **II Casa di Reclusione di Milano Bollate**.

Il principio base di e.s.t.i.a. è volto all'**incentivazione dell'autosufficienza economica e dell'autonomia socio-professionale di persone temporaneamente ristrette**. L'ampliamento delle attività esterne alla cooperativa diventa allora un fattore prioritario per offrire ai soci detenuti una **prospettiva concreta di reinserimento lavorativo**. Allo stesso tempo e.s.t.i.a. è attenta a garantire anche **sostegno e accompagnamento sociale e umano** a chi si appresta al delicato momento dell'uscita dal carcere.

Oggi e.s.t.i.a. è una realtà complessa suddivisa in tre ambiti di sviluppo autonomo: **Teatro** - che comprende anche tutta una serie di attività laboratoriali aperte al pubblico esterno - **Falegnameria** - un capannone di oltre 600 metri quadrati moderno ed efficiente - e **Studio Video** - uno studio in grado di effettuare riprese, montaggio, produzione e post produzione. I soci di e.s.t.i.a. sono inoltre in grado di fornire una **gamma di servizi** che vanno dal Service audio-video, a manutenzioni ordinarie (elettriche e domestiche), a lavori di guardiania, traslochi e facchinaggio.

Ampio spazio è dedicato infine alla **formazione** (falegnameria, tecnici teatro, video), grazie a corsi tenuti da professionisti esterni che scelgono di insegnare "un mestiere" a un numero sempre maggiore di persone temporaneamente detenute.

La cultura come strumento di integrazione

Il progetto di e.s.t.i.a. è ampio e affianca alle competenze e ai servizi professionali e lavorativi un puntuale accompagnamento socio-creativo e culturale, tentando di favorire non solo un buon reinserimento professionale, ma anche sociale e umano. L'esito dell'inserimento per persone temporaneamente detenute ed ex detenute si è sinora rivelato positivo e duraturo.

e.s.t.i.a. ha scelto il teatro per costruire un percorso di educazione a matrice artistica non formale. Il teatro è un ottimo catalizzatore di processi interiori ed è inoltre capace di stimolare la riflessione su se stessi e sul proprio vissuto.

Il buon esito del percorso laboratoriale ha permesso la nascita di una vera e propria compagnia e, grazie al **contributo di Fondazione Cariplo**, la creazione di un Teatro Stabile interno al Carcere, la cui programmazione è regolare e aperta al pubblico.

Collaborazioni

Numerose sono le realtà con cui **collabora** e.s.t.i.a., su tutte basti citare: Expo Milano 2015, Rho Fiera Milano, Fondazione Milano Fiera, Fondazione Ordine Architetti di Milano, Fondazione Cineteca Italiana, Marcaclac Sistema, Ospedale San Paolo.



Camerieri della vita - 29.05.13

Cooperativa e.s.t.i.a ha avuto il piacere di invitare i suoi ospiti a un evento unico... una cena con intrattenimento teatrale... in galera!

Una cena a buffet completa, dall'antipasto al dolce, comprensiva di vino e caffè, servita all'interno del teatro In-Stabile della Casa di Reclusione di Milano Bollate da camerieri-attori "speciali", che hanno saputo appagare il palato e risvegliare i sentimenti degli spettatori. La serata è stata arricchita da momenti teatrali e musicali che hanno proiettato lo spettatore dentro un Cabaret senza tempo, in un'atmosfera raffinata, abitata da una cantante "usignolo" e dai "Camerieri della Vita", detenuti che si sono presi cura dei loro commensali, giocando ironicamente sulla differenza tra chi serve la vita e chi dalla vita è servito.

La serata è inserita nella programmazione Expo Days 2013.

La compagnia teatrale e.s.t.i.a. è formata da attori detenuti e non della Casa di Reclusione di Milano Bollate. Attiva dal 2003, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo dal 2008 può operare come residenza stabile all'interno del Teatro (Teatro In-Stabile) del Carcere di Bollate. La compagnia ha una programmazione costante durante l'anno, aperta al pubblico esterno.

Assemblea dei Soci - 03.06.13

Lunedì 3 giugno alle ore 17.00 presso la sede della Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, Viale Premuda 38/a si è tenuta l'Assemblea dei Soci di Argis.

Tema dell'incontro: **"Relazioni e Reti a fondamento di Best Practices di Governance nel Not for Profit"**.

Ordine del giorno:

- approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2012, relazione accompagnatoria e delibere relative;
- aggiornamento sulle attività dell'Associazione;
- varie ed eventuali.

*Il tuo 5 x mille per Argis
e per la ricerca sulla Governance degli Enti No Profit*

Destinare ad Argis il 5 x mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è facile e gratuito.
Basta firmare nel riquadro
"Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"
e inserire sotto la firma il codice fiscale di Argis

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **9 7 4 5 3 9 1 0 1 5 6**

Campagna adesioni 2013

L'iscrizione ad Argis garantisce ai soci la possibilità di accedere a tutti i contenuti e servizi disponibili sul sito www.argis.it, di essere costantemente informati sulla vita culturale dell'associazione, anche attraverso la newsletter ARGISnauta, di partecipare alle sue iniziative e di prendere parte alla estesa trama di rapporti avviata. Vi invitiamo pertanto ad associarvi alla nostra associazione.

È possibile effettuare il pagamento sia visitando l'apposita sezione del sito dell'associazione www.argis.it, sia compilando e inviando a info@argis.it la [domanda di ammissione qui allegata](#) ed effettuando bonifico bancario, evidenziando nella causale cognome e nome o riferimenti della società o dell'ente, a:

Banca: Cariparma & Piacenza - Dipendenza di Milano - Agenzia n. 4 - Via Verri n. 2
Conto Corrente N. 000043488967
CIN: H ABI: 06230 CAB: 01631 Codice IBAN: IT 56 H 06230 01631 000043488967

Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico-Scientifico, Commissioni

Consiglio Direttivo

Dott. Roberto Gatti, Presidente
Avv. Gianfranco Negri-Clementi, Vice Presidente Vicario
Dott. Alberto Salsi, Vice Presidente

Dott. Alfio Regis, Consigliere
Don Enzo Barbante
Avv. Ermanno Cappa, Consigliere
Avv. Mariavittoria Rava, Consigliere

Comitato Tecnico-Scientifico

Prof. Giulio Sapelli, Presidente
Avv. Filippo Federici, Segretario

Componenti

Dott. Giuseppe Bernoni, Studio Bernoni Professionisti Associati
Dott. Paolo Citterio, Associazione Intersettoriale Direttori del Personale
Dott. Enrico Danili - USR Lombardia
Fra Marco Fabello, IRCCS San Giovanni di Dio
Dott. Alessandro Giussani, Consorzio nazionale Cgm
Dott.ssa Alessandra Maraffini, Extrabanca
Dott. Marco Morganti, Banca Prossima
Avv. Annapaola Negri-Clementi, Negri-Clementi Studio Legale Associato
Dott. Andrea Olivero, Acli
Dott. Giovanni Pavese, Università Bocconi
Prof. Vito Pietroforte, Università degli Studi di Milano
Dott.ssa Monica Poletto, CDO Sociale
Prof. Paola Schwizer, Università Bocconi

Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico-Scientifico, Commissioni

Commissioni di lavoro

Lavoro e Formazione nel not for profit

Dott. Italo Testa, Presidente

Dott. Enrico Danili

Dott. Alfio Regis

Dott. Corrado Tomassini

Legislazione e Fiscalità nel not for profit

Dott. Francesco Santi, Presidente

Avv. Stefania Cappa

Prof. Alessandro Venturi

Bilancio e Contabilità nel not for profit

Dott. Ambrogio Picolli, Presidente

Prof. Massimo Saita

Prof. Roberta Provasi

Ing. Cesare Sacerdoti

Comunicazione e Fundraising nel not for profit

Avv. Mariavittoria Rava, Presidente

Dott. Fabrizio Annaro

Dott. Tiziano Tazzi